



POLICY CONFLITTO DI INTERESSE

(Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2010, con modifiche del 26 gennaio e del 13 dicembre 2011 nonché del 18 dicembre 2012, del 23 settembre 2014, del 16 aprile 2015, del 16 giugno 2016, del 18 ottobre 2017, del 30 ottobre 2018, del 10 ottobre 2019 e del 23 ottobre 2020)

Indice

- 1. Premessa**
- 2. Principi generali**
- 3. Definizioni**
- 4. Identificazione dei conflitti di interesse potenzialmente rilevanti per i Fondi**
- 5. Presidi Procedurali per la gestione dei conflitti di interesse**
- 6. Principi di condotta e presidi di natura organizzativa per la prevenzione dei conflitti di interesse**

1. Premessa

Il presente documento ha l'obiettivo di recepire la normativa dettata dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito anche il "TUF") e dal Regolamento CONSOB di cui all'art. 6, comma 2 del TUF in materia di conflitti d'interesse (di seguito, "Regolamento CONSOB"), ed è stato redatto considerando che Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A. (di seguito, la "Società" o la "SGR") presta, allo stato attuale, il servizio di gestione collettiva del risparmio avente ad oggetto OICR rientranti nella definizione di "FIA italiani riservati", overosia fondi comuni d'investimento di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, la cui partecipazione è riservata ad investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'art. 39 del TUF. Al contempo, la SGR è stata autorizzata da Banca d'Italia allo svolgimento del servizio di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del TUF nei confronti di fondi pensione di cui agli artt. 3, comma 1, e 20 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito, "Fondi Pensione").

2. Principi generali

In linea generale, la disciplina adottata dalla SGR per la gestione dei conflitti d'interesse si basa su 4 pilastri:

- **dovere di identificazione:** la SGR ha identificato i conflitti d'interesse che possono incidere negativamente sugli interessi degli OICR gestiti e dei partecipanti agli stessi nonché dei clienti gestiti su base individuale;
- **dovere di organizzazione:** la SGR si è organizzata in modo da evitare che i conflitti possano ledere gravemente gli OICR gestiti e i partecipanti agli stessi nonché al fine di evitare che i conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti gestiti su base individuale;
- **dovere di agire secondo correttezza e trasparenza:** la SGR, nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, opera con correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti agli OICR gestiti, astenendosi da comportamenti che possano avvantaggiare un patrimonio gestito a danno di un altro o di un investitore o di un cliente gestito, o un investitore a danno di altri investitori; inoltre, la SGR, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, opera con correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti gestiti, astenendosi da comportamenti che possano avvantaggiare un cliente a danno di un altro cliente gestito su base individuale, di un OICR gestito o degli investitori di tale OICR¹;
- **divieto di compiere operazioni di investimento/disinvestimento con soci o componenti degli organi sociali della SGR:** la SGR non investe il patrimonio degli OICR gestiti in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore o sindaco della SGR né cede tali beni direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti, a meno che tale possibilità non sia ammessa, in tutto o in parte, dai regolamenti degli OICR gestiti in conformità con quanto previsto dalla regolamentazione di volta in volta vigente².

Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli nei confronti di Fondi Pensione la SGR agisce nel rispetto di quanto previsto nella documentazione contrattuale regolante il rapporto di gestione, attenendosi a quanto previsto nel documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse di cui all'art. 7 del D.M. 2 settembre 2014, n. 166. Qualora le disposizioni organizzative e amministrative adottate per l'identificazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse previste dalla presente Policy non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti gestiti su base individuale sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

¹ Sono ammessi trattamenti preferenziali di uno o più investitori degli OICR, sempre che ciò (i) non determini un danno significativo generale ad altri investitori, e (ii) sia previsto nel regolamento di ciascun OICR gestito.

² Tale divieto può essere derogato ove previsto dal regolamento di gestione dell'OICR interessato.

3. Definizioni

Nel presente documento si intendono per:

“soggetto rilevante” della SGR:

- a) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti della SGR;
- b) i dipendenti della SGR, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipino alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della medesima SGR;
- c) le persone fisiche e/o giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di accordi di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della medesima SGR.

“stretti legami”: la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

- (i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- (ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

“parte correlata” alla SGR ovvero a uno dei soci della SGR, un soggetto che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la SGR ovvero uno dei soci della SGR, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella SGR ovvero in uno dei soci della SGR tale da poter esercitare un'influenza notevole su di essi;
 - (iii) esercita il controllo sulla SGR ovvero su uno dei soci della SGR congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della SGR ovvero di uno dei soci della SGR;
- (c) è una joint venture di cui la SGR ovvero uno dei soci della SGR è partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della SGR ovvero di uno dei soci della SGR o delle rispettive società controllanti;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

Ai fini della precedente definizione di **“parte correlata”** le nozioni di **“controllo”**, **“controllo congiunto”**, **“influenza notevole”**, **“dirigenti con responsabilità strategiche”**, **“stretti familiari”**, **“società controllata”**, **“società collegata”** e **“joint venture”** sono le seguenti:

“Controllo”: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri

del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

“Controllo congiunto”: la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

“Influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

“Dirigenti con responsabilità strategiche”: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

“Stretti familiari”: i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

“Società controllata”: l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

“Società collegata”: l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

“Joint venture”: l'accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

“gruppo rilevante” della SGR: i soggetti, italiani ed esteri, che (i) controllano la SGR, (ii) sono da essa controllati o (iii) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR. Si considerano altresì appartenenti al gruppo rilevante della SGR i soggetti italiani ed esteri che:

- detengono partecipazioni nella SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;
- sono partecipati dalla SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette.

4. Identificazione dei conflitti d'interesse potenzialmente pregiudizievoli per i Fondi

La società è chiamata a adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d'interesse la cui esistenza può danneggiare gli interessi dei fondi gestiti dalla SGR (di seguito, separatamente, il **“Fondo”** e, congiuntamente, i **“Fondi”**) e dei partecipanti agli stessi o dei clienti gestiti nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli.

Al fine di individuare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse, la SGR ha effettuato una mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione al servizio di gestione collettiva del risparmio e al servizio di gestione di portafogli avendo riguardo alla propria articolazione

organizzativa, operativa e societaria (la “**Mappatura**”). Ciò tenendo conto che la SGR gestisce attualmente fondi comuni d’investimento mobiliare di tipo chiuso riservati di diritto italiano (c.d. “FIA italiani riservati”), denominati “Fondo Italiano Consolidamento e Crescita - FICC”, “Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC”, “Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio”, “Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi”, “Fondo Italiano di Investimento – FII Venture”, “FoF Private Debt”, “FoF Venture Capital”, “FOF Private Equity Italia”, “FOF Private Debt Italia” e “Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita - FIMIC” ed è stata autorizzata alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento nei confronti di Fondi Pensione³.

In generale vanno considerate come rientranti nella nozione di “conflitto di interessi” tutte le situazioni nelle quali, nell’esercizio dell’attività di gestione collettiva del risparmio, ovvero delle attività connesse e strumentali, e del servizio di gestione di portafogli, possa determinarsi una contrapposizione tra:

- gli interessi della SGR – anche derivanti da rapporti economici significativi (partecipazioni azionarie, finanziamenti e rapporti in genere) e/o dalla prestazione di più servizi – e quelli dei Fondi o dei loro partecipanti nonché dei clienti gestiti su base individuale;
- gli interessi dei soggetti rilevanti⁴ o di qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o un soggetto rilevante e gli interessi dei Fondi o dei loro partecipanti nonché dei clienti gestiti su base individuale;
- gli interessi di alcuni partecipanti ai Fondi rispetto a quelli di altri partecipanti ai Fondi, ovvero gli interessi di due o più clienti gestiti su base individuale;
- gli interessi di due o più Fondi e/o mandati in gestione.

Più nello specifico, nel considerare le situazioni di conflitto d’interessi, la SGR valuta se essa, un soggetto rilevante, una parte correlata alla SGR:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del Fondo o dei suoi investitori ovvero a spese del cliente gestito su base individuale;
- b) abbiano, nel risultato del servizio di gestione o dell’operazione disposta per conto del Fondo o del mandato di gestione, un interesse distinto da quello del Fondo o del cliente;
- c) abbiano un’utilità finanziaria, o di altra natura, nel privilegiare gli interessi di alcuni investitori rispetto ad altri oppure gli interessi degli investitori o di altri Fondi rispetto a quelli del Fondo interessato, ovvero nel privilegiare gli interessi di un altro cliente gestito o gruppo di clienti gestiti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) svolgano per conto proprio o di terzi le medesime attività svolte per conto dell’OICR o del cliente gestito su base individuale;
- e) ricevano o riceveranno, da soggetti diversi dagli investitori o dai Fondi o dai clienti gestiti su base individuale, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto alle commissioni o competenze normalmente percepite per il servizio.

In base alla Mappatura, sono state identificate, con riferimento all’attività tipica ed alle attività accessorie della SGR, quali situazioni in potenziale conflitto di interessi, le seguenti operazioni⁵:

³ Secondo quanto previsto nel corso del procedimento di autorizzazione la prestazione del servizio di gestione di portafogli ha ad oggetto l’investimento in quote di Fondi gestiti dalla SGR che, a loro volta, investono in schemi di investimento collettivo (c.d. Fondi di fondi).

⁴ Si rappresenta che la SGR non ha conferito deleghe per la gestione dei FIA italiani riservati di propria istituzione.

⁵ Nel concetto di operazione d’investimento rientrano anche le operazioni di *follow on* riguardanti società/OICR partecipati dai Fondi gestiti dalla SGR nel caso in cui comportino un impegno maggiore o diverso rispetto a quanto inizialmente convenuto, nonché le operazioni di *follow on* relative a Fondi gestiti dalla SGR operate per conto di mandati di gestione individuale. Al contrario, non vi rientrano le operazioni derivanti dall’esercizio di diritti, pattuiti negli accordi d’investimento, rispetto ai quali i Fondi gestiti sono, per così dire, “passivi” (ad es., esercizio opzione *call* avente ad oggetto una partecipazione detenuta dai Fondi da parte dei soci della società *target*).

- I. con riferimento al criterio *“probabile realizzazione di un guadagno, ovvero esclusione di una perdita finanziaria, a danno di un fondo o dei suoi investitori ovvero a spese del cliente gestito su base individuale”*:
1. investimento/disinvestimento in società *target*, partecipati dai soci della SGR, da parti correlate alla SGR o da soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti nonché investimento in OICR *target* partecipati da soci della SGR, da parti correlate alla SGR o da qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, e disinvestimento in OICR *target* partecipati da soci della SGR;
 2. decisione della SGR di estendere la durata e/o il periodo di investimento di un Fondo dalla stessa gestito;
 3. acquisto, vendita o conferimento di società *target*/OICR *target* da/a parti correlate alla SGR o ai soci della SGR o da/a soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti nonché da/a componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital ovvero da/a componenti dei Comitati Investimenti del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita – FITEC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio – FITEC Lazio, del FOF Private Equity Italia, del FOF Private Debt Italia o del Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita – FIMIC e/o da/a entità aventi stretti legami con i predetti componenti, fermo restando il divieto di investire il patrimonio dei Fondi in società *target*/OICR *target*, direttamente o indirettamente, ceduti o conferiti da un socio, amministratore o sindaco della SGR, e di cedere società/OICR in portafoglio ai Fondi direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti predetti⁶;
 4. acquisto o vendita, per conto di patrimoni gestiti su base individuale, di quote di Fondi gestiti dalla SGR da/a soci della SGR, parti correlate a tali soci o alla SGR e/o soggetti rilevanti della SGR o persone o entità aventi stretti legami con tali soggetti;
 5. costituzione, da parte della SGR, di un nuovo fondo riservato alla sottoscrizione di soci della SGR, parti correlate della SGR o ai suoi soci, soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o con un suo soggetto rilevante;
 6. investimento dei patrimoni gestiti su base individuale in quote di Fondi gestiti dalla SGR partecipati da soci della SGR o parti correlate alla SGR o ai suoi soci nonché, tramite tali Fondi gestiti, in schemi di investimento collettivo partecipati da soci della SGR o parti correlate alla SGR o ai suoi soci.
- II. con riferimento al criterio *“esistenza nel risultato del servizio di gestione o dell’operazione disposta per conto del fondo o del mandato di gestione, di un interesse distinto da quello del fondo o del cliente”*:
1. esistenza, al momento dell’operazione di investimento o disinvestimento, di rapporti partecipativi fra (i) le parti correlate alla SGR, i soci della SGR, i soggetti rilevanti della SGR o le entità aventi con loro stretti legami, *advisors* della SGR coinvolti nell’operazione di investimento, i Fondi gestiti dalla SGR diversi da quello coinvolto nella specifica operazione, da un lato, e (ii) la società *target* (e/o le società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/aggregazione con la società *target* nell’ambito dell’operazione) o la SGR che gestisce l’OICR *target*, dall’altro lato⁷;

⁶ In particolare, in base a quanto previsto dai regolamenti dei Fondi gestiti dalla SGR e dalla normativa applicabile, tale divieto è operante anche nei casi di cessione o conferimento (diretto o indiretto) di società/OICR *target* da parte di soci titolari di partecipazioni qualificate nella SGR e di società del gruppo rilevante della SGR con riguardo al Fondo Italiano Tecnologia e Crescita – FITEC, al Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio – FITEC Lazio, al Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC, al FOF Private Equity Italia, al FOF Private Debt Italia e al Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita – FIMIC, potendo quindi essere possibile la cessione o il conferimento (diretto o indiretto) da parte di soci della SGR diversi da quelli “qualificati” (oltre che da società del gruppo dei soci in genere), fermo restando il limite alle Operazioni di Investimento in Schemi Collegati di cui al par. 4.3.1 (a) del regolamento del FOF Private Equity Italia e del FOF Private Debt Italia). Con riferimento al FoF Private Debt, al FoF Venture Capital, al Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi e al Fondo Italiano di Investimento - FII Venture – fermo restando l’applicazione del divieto di cessione o conferimento (diretto o indiretto) da parte di società appartenenti al gruppo rilevante della SGR – il divieto non opera in caso di acquisto, vendita o conferimento di società/OICR *target* da/a soci della SGR o da/a soggetti appartenenti al gruppo di tali soci, fermo restando il rispetto dei presidi di cui alla presente Policy. Più in generale, sono ammissibili operazioni di vendita o comunque cessione (diretta o indiretta) di società/OICR in portafoglio a tutti i Fondi a favore di soci della SGR o di soggetti appartenenti al gruppo di tali soci, pur sempre nel rispetto dei presidi di cui alla presente Policy.

⁷ Resta fermo che, per i fondi FOF Private Equity Italia e FOF Private Debt Italia, è vietato investire in OICR *target* che, al momento dell’investimento, siano gestiti (i) dalla SGR, o (ii) da una società di gestione (o SICAF in caso di OICR c.d. autogestiti) partecipata da un Investitore Comerstone che detenga al primo *closing*, in proprio o tramite società del gruppo, direttamente o indirettamente,

2. detenzione, al momento dell'operazione di investimento, da parte della società *target* e/o delle società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/aggregazione con la società *target* nell'ambito dell'operazione, o dell'OICR *target* e/o dalla società di gestione del risparmio che gestisce quest'ultimo, di quote del Fondo interessato dall'operazione di investimento o di altri Fondi gestiti dalla SGR;
 3. sussistenza – al momento dell'operazione di investimento – di posizioni di rischio assunte dai soci della SGR e/o loro parti correlate nei confronti della società *target* ovvero dell'OICR *target* classificate come «partite incagliate» o «sofferenze»;
 4. sussistenza – al momento dell'operazione di investimento – di un'esposizione debitoria della società *target* (e/o società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/aggregazione con la società *target* nell'ambito dell'operazione) nei confronti di un unico soggetto finanziatore che sia socio della SGR ovvero una parte correlata ad un socio della SGR in misura superiore al 40% (ovvero al 60% nel caso di investimenti del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC e del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio) dell'esposizione debitoria medesima (tale limite di concentrazione è elevato al 60%, ovvero al 80% nel caso di investimenti del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC e del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio), ove l'esposizione debitoria sia ripartita fra due soggetti che siano soci della SGR o loro parti correlate);
 5. sussistenza – al momento dell'operazione di investimento – delle medesime soglie di esposizione debitoria di cui al precedente punto 4 da parte di soci della società *target* da cui i Fondi gestiti dalla SGR rilevano quote o azioni della società medesima, nei confronti di soggetti finanziatori che siano soci della SGR ovvero parti correlate a soci della SGR;
 6. sussistenza – al momento dell'operazione di investimento – delle medesime soglie di esposizione debitoria di cui al precedente punto 4 (40% e 60%) da parte di OICR *target* (e/o società dallo stesso partecipate o per le quali l'OICR *target* ha deliberato l'investimento) nei confronti di soggetti finanziatori che siano soci della SGR ovvero parti correlate a soci della SGR;
 7. conferimento di mandati (di *advisory*, consulenza e simili) per l'acquisto e/o vendita di azioni/quote di società/OICR *target* a soci della SGR, a parti correlate alla SGR, ad un partecipante al Fondo interessato, a soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti o a componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital ovvero a componenti dei Comitati Investimenti del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita – FITEC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio – FITEC Lazio, del FOF Private Equity Italia, del FOF Private Debt Italia o del Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita – FIMIC e/o ad entità aventi stretti legami con tali componenti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR;
 8. conferimento di mandati di *advisory*, *arrangement* e simili a soci della SGR o a parti correlate della SGR, ad opera del gestore dell'OICR *target* del FoF Private Debt o del FOF Private Debt Italia;
 9. stipula con soci della SGR o con parti correlate alla SGR o a soci della stessa ovvero con partecipanti ai Fondi dalla stessa gestiti, di contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali, essenziali o importanti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR;
 10. acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da parti correlate alla SGR o da partecipanti a Fondi gestiti dalla SGR ovvero da affiliati ai soci (anche indiretti) della SGR;
- III. con riferimento al criterio *“percezione di un'utilità finanziaria o di altra natura nel privilegiare gli interessi di alcuni investitori rispetto ad altri oppure gli interessi degli investitori o di altri fondi gestiti rispetto a quelli del fondo interessato, ovvero nel privilegiare gli interessi di un altro cliente gestito o gruppo di clienti gestiti rispetto a quelli del cliente interessato”*:
1. operazioni tra i Fondi gestiti dalla SGR o fra questi e OICR gestiti da altre società di gestione del risparmio partecipate da soci della SGR o da parti correlate agli stessi soci o alla SGR o da affiliati ai soci (anche indiretti) della SGR⁸ nonché da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR, o partecipate da soggetti rilevanti della SGR o da qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, o

una partecipazione pari o superiore al 30% del capitale sociale della SGR, o (iii) da società di gestione partecipata da un socio della SGR che detiene una partecipazione pari o superiore al 30% del capitale sociale della SGR.

⁸ Cfr. nota precedente.

- da componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital ovvero da componenti dei Comitati Investimenti del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita – FITEC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio – FITEC Lazio, del FOF Private Equity Italia, del FOF Private Debt Italia o del Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita – FIMIC e/o da entità aventi stretti legami con tali componenti;
2. investimenti in quote/azioni di società/OICR *target* potenzialmente compatibili con l’*asset allocation* ed il *business plan* di più Fondi gestiti dalla SGR ovvero con l’*asset allocation* e gli obiettivi di investimento di più mandati di gestione patrimoniale conferiti alla SGR;
 3. operazioni tra due o più mandati di gestione patrimoniale conferiti alla SGR.
- IV. con riferimento al criterio “*svolgimento, per conto proprio o di terzi, delle medesime attività svolte per conto dell’OICR o del cliente gestito su base individuale*”:
1. operazioni che riguardano società/OICR *target*, con i quali i componenti del Comitato Investimenti del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio, del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita - FICC, del FOF Private Equity Italia, del FOF Private Debt Italia o del Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita - FIMIC, i componenti del Comitato Tecnico degli Investimenti del Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi o del Fondo Italiano di Investimento – FII Venture, i componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital, e/o entità aventi stretti legami con detti componenti hanno in essere rapporti di consulenza in materia di selezione di opportunità d’investimento/disinvestimento;
- V. con riferimento al criterio “*ricezione, da soggetti diversi dagli investitori o dal Fondo o dai clienti gestiti su base individuale, di incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione (sotto forma di denaro, beni o servizi) diversi e ulteriori rispetto alle commissioni o competenze normalmente percepite per il servizio*”⁹:
1. accordi di *soft commissions* con (i) società partecipate dagli OICR in cui hanno investito il Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi, il Fondo Italiano di Investimento – FII Venture, il FoF Venture Capital e/o il FOF Private Equity Italia, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt e/o il FOF Private Debt Italia, (iii) società *target* o partecipate del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio – FITEC Lazio, del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC o del Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita - FIMIC, (iv) intermediari negozianti e/o (v) intermediari gestori, nonché (vi) soggetti diversi dagli investitori nell’ambito della costituzione di nuovi fondi da parte della SGR o nell’ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale;
 2. accordi in base ai quali (i) società partecipate dagli OICR in cui hanno investito il Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi, il Fondo Italiano di Investimento – FII Venture, il FoF Venture Capital e/o il FOF Private Equity Italia, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt e/o il FOF Private Debt Italia, (iii) società *target* o partecipate del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio, del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC o del Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita - FIMIC, (iv) gli intermediari negozianti o (v) gli intermediari gestori, in connessione con l’operazione di investimento/disinvestimento, riconoscono alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell’operazione nel rispetto della normativa vigente (c.d. *inducements*);
 3. accordi in base ai quali, nell’ambito della costituzione di nuovi fondi da parte della SGR, soggetti diversi dagli investitori riconoscono o riconosceranno alla SGR commissioni o competenze non

⁹ Con riferimento agli accordi di cui ai punti V.1, V.2 e V.3 si applicano gli artt. 24, comma 1-*bis* del TUF nonché gli artt. 51 e ss. e 104 del Regolamento CONSOB, in virtù dei quali tali accordi sono ammissibili qualora abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio prestato e non pregiudicano l’obbligo della SGR di agire correttamente nel miglior interesse degli investitori dei Fondi e dei clienti gestiti su base individuale. Nella prestazione del servizio di gestione su base individuale è possibile che la SGR accetti o trattenga benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti; tali benefici non monetari di entità minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti.

ricomprese nel prezzo dell'operazione di sottoscrizione nel rispetto della normativa vigente (c.d. *inducements*).

5. Presidi Procedurali per la gestione dei conflitti di interesse.

La SGR, dopo aver individuato le situazioni di conflitto di interesse pregiudizievoli per i Fondi e per i partecipanti agli stessi nonché per i portafogli dei clienti gestiti su base individuale, al fine di assicurare che l'attività gestoria sia esercitata in modo indipendente e nell'esclusivo interesse dei propri investitori e clienti, utilizza i seguenti presidi procedurali associati alle singole fattispecie in applicazione del principio di proporzionalità, tenuto conto anche della rilevanza della singola fattispecie di conflitto.

Il quadro sinottico dei presidi procedurali associati a ciascuna fattispecie di conflitto è riportato in allegato (Cfr. Allegato 1).

(A) Acquisizione della dichiarazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e delle ulteriori informazioni nonché, nel caso di operazioni relative al FoF Private Debt e al FoF Venture Capital, richiesta di parere vincolante al Comitato Tecnico Consultivo di tali fondi e, nel caso di operazioni relative al Fondo Italiano Tecnologia e Crescita – FITEC, al Fondo Italiano Consolidamento e Crescita - FICC, al FOF Private Equity Italia, al FOF Private Debt Italia e al Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita - FIMIC, richiesta di parere vincolante all'Advisory Board di tali fondi nonché, nel caso di operazioni relative al Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio, richiesta di parere vincolante che gli investitori del fondo rilasciano tramite consultazione scritta.

L'individuazione delle operazioni per le quali siano ravvisabili interessi potenzialmente in conflitto prende avvio dalla richiesta e dalla valutazione delle informazioni rilevanti ottenute dalle controparti¹⁰ di ciascuna operazione di investimento/disinvestimento.

I controlli in merito all'esistenza di potenziali conflitti sono effettuati in modo sistematico e per singola operazione, già nella preventiva fase di approfondimento istruttorio della stessa da parte delle funzioni aziendali interessate e proseguono nella fase di *due diligence* sulle opportunità d'investimento.

A tal fine, il competente *Team* di investimento nel corso delle attività di *due diligence* richiede alle - e acquisisce dalle - controparti una dichiarazione in merito all'esistenza di eventuali conflitti di interessi (di seguito, la "**Dichiarazione**"), conforme ai modelli posti in allegato (cfr. Allegati 2 e 3).

La Dichiarazione, corredata dall'eventuale documentazione allegata alla stessa, è utilizzata al fine di identificare eventuali situazioni di conflitto. Ad ogni modo, nell'individuare le situazioni di conflitto di interesse viene utilizzata qualsiasi altra informazione disponibile. La mancata compilazione della Dichiarazione o l'incompletezza della stessa richiedono che il competente *Team* di Investimento si attivi per recuperare autonomamente le informazioni mancanti. Laddove questo non sia nelle condizioni di reperire tali informazioni, la mancata compilazione della Dichiarazione o l'incompletezza della stessa equivalgono alla sussistenza di un conflitto di interessi e vengono trattate nel rispetto delle relative cautele.

Alla Funzione di *Compliance* è attribuito il compito di valutare costantemente l'adeguatezza e l'aggiornamento del *format* della Dichiarazione.

Raccolta la Dichiarazione, questa viene trasmessa dal *Team* di investimento che segue il *deal* alla Funzione di *Compliance* affinché verifichi: (i) se l'operazione rientra in una fattispecie di conflitto

¹⁰ Con riferimento alla rilevazione del conflitto di cui alla fattispecie II.5 (cfr. paragrafo 4) per "controparte" si intende nel presente paragrafo 5 il socio della società *target* da cui i Fondi gestiti dalla SGR rilevano quote o azioni della società medesima.

rilevante ai sensi della Mappatura; (ii) l'eventuale sussistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui sia rilevata, alla luce delle informazioni complessivamente disponibili, una fattispecie di conflitto, essa viene tempestivamente registrata dal responsabile della Funzione di *Compliance* in calce alla Dichiarazione e successivamente segnalata ai competenti organi chiamati – ai sensi della presente procedura – a gestire le ipotesi di conflitto di interesse.

Nei casi del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC, del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita - FICC, del FoF Private Debt, del FoF Venture Capital, del FOF Private Equity Italia, del FOF Private Debt Italia e del Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita - FIMIC la Dichiarazione ovvero, in mancanza, i dati e le informazioni raccolte dal *Team* di Investimento in ordine ai conflitti d'interesse, vengono presentati dal *Team*, a seconda dei casi, agli Advisory Board del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC, del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita - FICC, del FOF Private Equity Italia, del FOF Private Debt Italia o del Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita - FIMIC, oppure ai Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital, chiamati a rilasciare il parere vincolante di competenza prima che l'operazione sia sottoposta all'eventuale valutazione del "Comitato per la Gestione dei Conflitti di Interesse" (di seguito, il "**Comitato Conflitti**") e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della SGR.

Allo stesso modo, nel caso del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio, prima che l'operazione sia sottoposta all'eventuale valutazione del Comitato Conflitti e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della SGR, occorre che, tramite procedura di consultazione scritta (cfr. par. 5.9 del regolamento del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio), si provveda all'acquisizione del parere favorevole vincolante da parte degli investitori di tale fondo, in caso di:

- (i) operazioni di investimento o disinvestimento in relazione alle quali la SGR, uno o più consiglieri di amministrazione della stessa o membri del Comitato di Investimento del Fondo, uno o più soci della SGR o uno o più investitori del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC abbiano un interesse in conflitto con quello del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio;
- (ii) operazioni di investimento o disinvestimento in cui gli investitori del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC e/o del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio siano, direttamente o indirettamente, controparti di quest'ultimo, oppure che configurino un potenziale conflitto di interesse tra i due predetti Fondo.

Il parere non favorevole rilasciato da parte degli Advisory Board, dei Comitati Tecnici Consultivi o degli investitori nei termini sopra descritti impedisce il proseguimento dell'operazione. In caso di parere favorevole, potendo invece l'operazione essere presentata al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione, il responsabile della Funzione di *Compliance*, acquisito il parere dell'Advisory Board, del Comitato Tecnico Consultivo o degli investitori nei termini sopra descritti nonché la Dichiarazione (ovvero, in mancanza, i dati e le informazioni fatte avere dal *Team* di Investimento), procede a segnalare la situazione di conflitto eventualmente riscontrata al Comitato Conflitti della SGR.

In casi motivati l'acquisizione della Dichiarazione e delle informazioni per rilevare una fattispecie di conflitto rilevante ai sensi della Mappatura può essere anticipata rispetto allo svolgimento delle attività di *due diligence*, sempre che ciò consenta di acquisire le informazioni necessarie per valutare le ipotesi di conflitto e sia funzionale a consentire al Comitato Conflitti di rilasciare il parere di competenza al Consiglio di Amministrazione prima della delibera dell'operazione (si pensi, ad es., ad eventuali proposte d'investimento *subject to due diligence*).

La Dichiarazione trasmessa dalle controparti è acquisita agli atti della Società.

(B) Richiesta di parere al Comitato Conflitti – eventuale delibera dell'organo deliberante a maggioranza qualificata di cinque sesti dei presenti - astensione del componente in conflitto

La SGR ha istituito il Comitato Conflitti, con funzioni consultive e di controllo, composto da:

- il responsabile della Funzione di *Compliance*, che assume il ruolo di coordinatore;
- un amministratore indipendente;
- un membro del Consiglio di Amministrazione designato dai soci non Investitori nei Fondi istituiti dalla SGR.

Alle riunioni del Comitato viene invitato a partecipare altresì un membro del Collegio Sindacale.

Il responsabile della Funzione di *Compliance* sottopone al Comitato Conflitti le operazioni in relazione alle quali sussista una fattispecie di conflitto di cui al par. 4.

In occasione dell'istituzione di nuovi fondi, per l'esame delle fattispecie di cui al par. 4, punti n. I.5, V.1, V.2 e V.3 il parere del Comitato Conflitti è rilasciato sulla base della documentazione messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione. In caso di situazioni di conflitto relative alla prestazione del servizio di gestione di portafogli il parere del Comitato Conflitti è rilasciato sulla base della documentazione fornita all'*Allocation Committe* di cui alla successiva sezione (F).

L'intervento del Comitato Conflitti non è richiesto in caso di parere non favorevole rilasciato dai Comitati Tecnici Consultivi dei FoF Private Debt e FoF Venture Capital ovvero dagli Advisory Board del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC, del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita - FICC, del FOF Private Equity Italia, del FOF Private Debt Italia e del Fondo Italiano Minoranze per la Crescita - FIMIC, nonché in caso di esito negativo della procedura di consultazione scritta degli investitori del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio.

Il Comitato Conflitti, valutati i termini, le condizioni e la struttura dell'operazione, esprime un parere motivato in merito alla:

- (i) compatibilità dell'operazione con gli interessi del Fondo o mandato di gestione coinvolto;
- (ii) insussistenza del rischio che il conflitto di interessi possa arrecare pregiudizio al Fondo interessato dall'operazione e/o ai partecipanti al medesimo o ai clienti gestiti su base individuale nonché agli altri fondi gestiti dalla SGR e/o ai loro partecipanti o agli altri mandati e/o ai clienti gestiti.

Ai fini del rilascio del parere di competenza, nel caso si tratti di un'operazione d'investimento in OICR gestiti da società riconducibili ai soci della SGR o a loro parti correlate, il Comitato Conflitti valuta la sussistenza dei presidi specifici adottati di volta in volta dalla SGR per la gestione dei conflitti d'interesse¹¹. Ad ogni modo, qualora l'operazione d'investimento riguardante il FoF Private Debt o il FoF Venture Capital avvenga con gli investitori di tali Fondi nonché – anche nel caso del Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi e del Fondo Italiano di Investimento – FII Venture – con altri fondi gestiti dalla SGR, da soci della SGR o da entità appartenenti al gruppo di questi ultimi, occorre assicurare che l'operazione risulti coerente con le strategie generali d'investimento preventivamente definite e che sia comunque assicurato un equo trattamento fra i vari OICR interessati, avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

Laddove il Comitato Conflitti esprima un parere favorevole, l'operazione sarà deliberata dai competenti organi sociali in conformità con quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

¹¹ Si ricorda che è vietato, per il FOF Private Equity Italia e il FOF Private Debt Italia, effettuare investimenti in c.d. "Schemi Collegati", ovverosia OICR gestiti (i) dalla SGR, o (ii) da società di gestione partecipate da c.d. Investitori Cornerstone che siano soci della SGR detenendo al primo *closing*, in proprio o tramite società del gruppo, direttamente o indirettamente, una quota pari o superiore al 30% del capitale sociale della SGR, ovvero (iii) da società di gestione partecipate da soci della SGR che detengono una partecipazione pari o superiore al 30% del capitale sociale della SGR.

Laddove invece il Comitato Conflitti esprima parere non favorevole il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'effettuazione dell'operazione unicamente con l'adozione dei seguenti presidi:

- (i) *assunzione della delibera a maggioranza qualificata di cinque sestimi dei presenti*: la deliberazione presa con il voto favorevole di cinque sestimi dei presenti, arrotondati al numero inferiore è assunta dal Consiglio di Amministrazione della SGR.
- (ii) *astensione del componente in conflitto*: in aggiunta alle cautele ordinariamente derivanti dagli impegni di riservatezza e confidenzialità, i membri del Consiglio di Amministrazione che si trovino in una situazione di conflitto di interessi per proprio conto ovvero in virtù del ruolo ricoperto, o del rapporto esistente con un soggetto per il quale sussista una delle ipotesi di conflitto, si astengono dall'esercitare il diritto di voto. In tal caso i consiglieri che si astengono vengono conteggiati nel *quorum* deliberativo di cui sub (i).
- (iii) *verbalizzazione*: nella verbalizzazione delle delibere si avrà cura di fare risultare esplicitamente:
 - (a) l'osservanza delle condizioni indicate ai precedenti punti (i) e (ii);
 - (b) le motivazioni dell'operazione;
 - (c) la circostanza che il Fondo interessato non è gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti;
 - (d) al Fondo sono garantiti rispetto alle altre controparti, condizioni di parità ed autonomia con riferimento ai meccanismi di entrata/uscita nella/dalla società/OICR *target*;
 - (e) qualora l'operazione consista nella stipula di contratti di finanziamento e/o di servizi con (i) soci della SGR, (ii) parti correlate ai soci della SGR, (iii) partecipanti ai Fondi, tali contratti prevedano condizioni non peggiori di quelle altrimenti ottenibili sul mercato per operazioni e contratti similari, o al *fair market value* o ad altri criteri che possano assicurare il medesimo risultato sostanziale.

(C) Formalizzazione dei criteri seguiti per l'allocazione degli investimenti in caso di conflitto di interessi tra fondi.

Al fine di prevenire possibili conflitti di interesse tra i fondi gestiti, la SGR ha definito appositi criteri di allocazione degli investimenti qualora compatibili potenzialmente con l'*asset allocation* e il *business plan* di diversi Fondi gestiti, ad esclusione dei casi di co-investimento sistematico che possono essere previsti per taluni Fondi (c.d. "paralleli") rispetto ad altri (c.d. "principali") all'interno della politica di investimento definita nei regolamenti di gestione¹².

In particolare, al di fuori del suddetto caso, qualora due o più fondi della SGR abbiano interesse ad una stessa opportunità di investimento, la questione è sottoposta dai competenti Team di Investimento all'Amministratore Delegato, al fine di compiere le opportune analisi fondate sulle caratteristiche dei fondi gestiti dalla SGR e della società/OICR *target*.

A tal fine, vengono considerati i seguenti criteri:

1. scadenza del periodo di investimento e durata di ciascun Fondo interessato alla opportunità di investimento;
2. requisiti dell'investimento quali settore, fase di sviluppo della società/OICR *target*, livello di rischio/rendimento, accordando la preferenza al fondo gestito le cui esigenze strategiche più si avvicinano alle caratteristiche dell'investimento proposto;
3. livello di liquidità (rapportato all'*asset under management* di ciascun fondo interessato) e disponibilità di liquidità di ciascun fondo interessato.

L'Amministratore Delegato, sentiti i responsabili dei *Team* di Investimento dedicati alla gestione dei Fondi potenzialmente interessati all'opportunità di investimento cura che sia predisposto un apposito *report* da cui risultino le motivazioni dell'assegnazione dell'operazione ad un determinato Fondo.

¹² Tale evenienza si presenta, ad esempio, per gli investimenti relativi al Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC e al Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio, per i quali si applicano le previsioni di co-investimento stabilite nei regolamenti di gestione di tali fondi.

La scelta effettuata al riguardo deve essere in ogni caso motivata e adeguatamente formalizzata nella documentazione della riunione del Consiglio di Amministrazione cui l'operazione è sottoposta per la delibera di approvazione.

(D) In caso di investimenti compatibili con più fondi, applicazione dei criteri di coinvestimento

Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'applicazione dei criteri definiti dalla SGR per l'allocazione di un investimento su un singolo fondo gestito (cfr. presidio *sub* (C)), una stessa opportunità di investimento dovesse risultare di interesse per più Fondi, verrà valutata la possibilità di procedere ad un coinvestimento¹³.

Tale coinvestimento potrà essere effettuato unicamente tra fondi che abbiano caratteristiche compatibili in relazione alla durata dell'investimento e similari in termini di rischio/rendimento.

La realizzazione di operazioni di investimento è subordinata a che sia possibile ripartire il coinvestimento tra ciascun Fondo coinvolto in misura non inferiore al 20 per cento.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere ad un'operazione di coinvestimento in base a tali criteri, la SGR allocherà l'investimento al fondo con il più basso volume di masse gestite, o, nel caso in cui più fondi interessati alla specifica opportunità di investimento abbiano uguali volumi di masse gestite, al fondo con termine di durata residua inferiore.

Regole analoghe saranno adottate anche in caso di operazioni in coinvestimento fra OICR gestiti dalla stessa SGR e gli azionisti della SGR, fermo restando quanto previsto dai regolamenti di gestione dei Fondi ove gli azionisti della SGR siano anche investitori.

(E) Controllo sulle operazioni personali

La SGR adotta procedure adeguate al fine di controllare e, se del caso, inibire operazioni personali da parte di soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a potenziali conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso ad informazioni privilegiate.

(F) Identificazione e gestione delle situazioni di conflitto d'interesse in sede di allocazione delle opportunità di investimento su uno o più mandati di gestione patrimoniale

Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli l'individuazione delle situazioni in cui siano ravvisabili interessi potenzialmente in conflitto prende avvio sin dal momento della sottoscrizione del mandato di gestione e si sviluppa in sede di esecuzione del rapporto gestorio, con riferimento alle diverse operazioni di investimento/disinvestimento da realizzare.

I controlli in merito all'esistenza di potenziali conflitti sono effettuati in modo sistematico e per ciascun mandato di gestione oltre che per ciascuna singola operazione, già nella fase di selezione delle opportunità di investimento e/o disinvestimento da parte del *team* di investimento.

Nell'*investment memorandum* contenente la proposta di ripartizione tra i vari FIA *target* di investimento da parte dei mandati gestiti su base individuale – e che sarà presentato dal responsabile del *team* di investimento "Fondo di Fondi" ad un comitato interno (c.d. *Allocation Committee*) cui faranno parte l'Amministratore Delegato in qualità di Presidente e i *key man* dei FIA interessati¹⁴ – sono evidenziate altresì le eventuali situazioni di conflitto d'interesse riscontrate.

¹³ Resta fermo quanto previsto in caso di co-investimento sistematico tra un Fondo c.d. "principale" ed uno c.d. "parallelo", nel qual caso si applicano le previsioni dei regolamenti di gestione dei fondi interessati.

¹⁴ Alle riunioni dell'*Allocation Committee* prenderà parte il responsabile della funzione Compliance & AML della SGR come invitato permanente.

L'allocazione delle risorse dei clienti gestiti su base individuale tra i vari FIA gestiti dalla SGR avverrà ripartendo l'investimento tra le quote dei FIA *target* in proporzione agli impegni finanziari complessivi residui di ciascun FIA (c.d. "criterio di allocazione proporzionale")¹⁵, salvo al ricorrere di determinate motivate circostanze che possono consentire una ripartizione non proporzionale¹⁶. In tal caso occorrerà che l'*investment memorandum* per l'*Allocation Committee* dovrà evidenziare in modo chiaro:

- (i) le circostanze oggetto di valutazione e un'adeguata analisi degli elementi rilevanti relativi all'operazione, alle parti coinvolte e ai FIA interessati;
- (ii) le ragioni e le valutazioni poste alla base della proposta di allocazione;
- (iii) le decisioni ispirate a mantenere un adeguato livello di rischio/rendimento o di liquidità nell'*asset allocation* del mandato di gestione di portafoglio;
- (iv) le decisioni ispirate all'obiettivo di assicurare, nel loro insieme, un equo trattamento dei clienti gestiti.

Successivamente all'approvazione della proposta di allocazione da parte dell'*Allocation Committee*, l'operazione di investimento per conto dei mandati gestiti sarà sottoposta, a cura del responsabile della funzione Compliance & AML alla valutazione del Comitato Conflitti, al ricorrere delle situazioni di conflitto d'interesse individuate nella presente Policy.

Il Comitato Conflitti rilascerà un parere obbligatorio ma non vincolante secondo le modalità e nei termini previsti alla precedente sezione (B).

6. Principi di condotta e presidi di natura organizzativa per la prevenzione dei conflitti di interesse

Per la gestione dei potenziali conflitti di interesse la SGR ha anche adottato i seguenti presidi organizzativi, comportamentali e di controllo, in coerenza con la natura, le dimensioni e la complessità delle attività svolte:

- principi deontologici:
- i. approvazione di un Codice di Comportamento, che definisce i valori di riferimento e i principi fondamentali che amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori esterni sono tenuti ad esercitare nell'ambito delle loro funzioni ed attività (quali principi di competenza, professionalità, diligenza, onestà, correttezza, riservatezza ed indipendenza). In tale ambito rileva soprattutto la regola secondo cui i soggetti rilevanti che, nell'esercizio delle attività di gestione, hanno, in relazione a determinate scelte di investimento, un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse degli investitori e/o dei patrimoni dei Fondi gestiti dalla SGR nonché dei clienti gestiti su base individuale, o comunque versano in una o più delle situazioni di conflitto indicate nel precedente par. 2, devono darne comunicazione alla Funzione di *Compliance* che, sulla base della Policy, valuta la sussistenza dei presupposti affinché il soggetto si astenga dalla specifica operazione in conflitto;

¹⁵ Nell'allocazione proporzionale gli impegni finanziari dei FIA *targets* saranno determinati tenendo conto (i) delle prospettive di raccolta dei medesimi (ove sia ancora in corso il periodo di *fund raising*), (ii) dell'ammontare residuo investibile (al netto di eventuali impegni di investimento sottoscritti dagli investitori e non richiamati, richiami già effettuati e altri costi e commissioni attese alla fine della durata dei FIA) e, ove previsto dai regolamenti dei FIA e nei limiti da essi stabiliti, (iii) delle eventuali decisioni di c.d. *over allocation* degli impegni finanziari, ove ritenute volte a perseguire il miglior interesse dei clienti senza pregiudizio per gli investitori dei FIA.

¹⁶ Le circostanze che potrebbero consentire l'allocazione delle risorse dei clienti gestiti su base individuale in modo non proporzionale tra i FIA *target* sono le seguenti: (i) incoerenza tra l'orizzonte temporale o altre caratteristiche dell'investimento e le strategie perseguite nella gestione del portafoglio di un FIA; (ii) incoerenza dell'investimento con la durata di uno o più FIA; (iii) dimensioni limitate dell'investimento, non idonee ad attribuire una quota significativa di esso a tutti i FIA; (iv) limiti di investimento contenuti nei regolamenti di gestione dei FIA che non consentono l'investimento al di sopra di determinate percentuali; (v) profilo rischio/rendimento o di liquidità di uno o più FIA ammissibili incoerente con una ripartizione dell'investimento secondo il criterio di allocazione proporzionale. In caso di allocazione non proporzionale l'Amministratore Delegato avrà il potere di bloccare (c.d. veto) la proposta di allocazione. Il *team* di investimento "Fondo di Fondi" dovrà dunque formulare una diversa proposta recependo le osservazioni emerse in sede di *Allocation Committee*.

- ii. adesione, al fine di salvaguardare l'integrità e la correttezza dei comportamenti, al Protocollo di Autonomia AIFI che definisce i principi e le regole di condotta, in materia di conflitti di interessi e *corporate governance*, che si pongono come *best practices* tese a preservare e favorire il diffondersi di una "cultura d'indipendenza" degli operatori nel capitale di rischio;
- separatezza organizzativa: separazione gerarchica e funzionale tra le aree aziendali preposte alla gestione dei portafogli collettivi e individuali e quelle preposte alla gestione dei rischi e indipendenza funzionale della funzione proposta alla valutazione degli attivi dei Fondi (e, quindi, indirettamente anche dei portafogli dei clienti gestiti su base individuale) rispetto alle aree aziendali preposte alla gestione dei Fondi e dei mandati di gestione, nonché adozione di specifiche barriere informative volte ad evitare la circolazione o lo scambio di notizie, dati e informazioni confidenziali o privilegiate che possano determinare comportamenti o scelte potenzialmente in grado di ledere gli interessi di uno o più Fondi e/o dei loro partecipanti nonché di uno o più clienti gestiti su base individuale;
 - principi e regole generali di Corporate Governance: obblighi informativi in favore del Consiglio di Amministrazione in capo ai relativi membri o ad altri soggetti coinvolti nella gestione dei fondi che abbiano (per proprio conto o per conto di terzi) un interesse in una determinata operazione di investimento/disinvestimento, in conflitto con quello degli investitori e/o degli altri fondi gestiti nonché dei clienti gestiti su base individuale, derivanti anche da altri incarichi ricoperti. La SGR assicura inoltre la presenza nel proprio Consiglio di Amministrazione di membri indipendenti cui è affidato, tra l'altro, il ruolo di controllo e prevenzione dei conflitti di interesse;
 - ruoli operativi, responsabilità e procedure: dotazione di procedure interne che indicano i compiti delle diverse aree/funzioni nell'ambito delle attività di gestione collettiva ed individuale e di esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari di ciascun Fondo¹⁷, le cui fasi operative sono adeguatamente tracciate (nelle relazioni semestrali e nei rendiconti annuali viene dato conto, per ciascuna società/OICR *target*, delle modalità di espressione del diritto di voto in assemblea con riferimento ai singoli argomenti di cui all'ordine del giorno). In tale ambito la SGR tiene distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti di interesse, come richiesto dalla normativa applicabile;
 - clausole contrattuali: previsione, nell'ambito dei contratti di consulenza professionale e di outsourcing (ad es., nell'ambito delle *due diligence* degli investimenti) nonché di outsourcing di funzioni o attività essenziali o importanti (ad es., esternalizzazione della funzione di *internal audit*, di *information technology*, di monitoraggio del portafoglio dei fondi, etc.) di specifiche clausole in materia di conflitti di interesse, volte ad assicurare l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto e alla gestione delle stesse, in modo da evitare pregiudizi ai Fondi gestiti e ai loro investitori;
 - Team di Investimento: esistenza di *Team* di Investimento responsabili della corretta individuazione e corretto censimento delle situazioni di conflitto di interesse, fermo restando l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dei Fondi gestiti dalla SGR e dei clienti gestiti su base individuale;
 - funzioni di controllo: istituzione, in ottemperanza a quanto disciplinato dalla normativa di vigilanza, delle Funzioni di *Compliance*, *Risk Management* e *Internal Audit*, alle quali è assegnato, tra gli altri, il compito di garantire la corretta interpretazione delle vigenti normative, l'identificazione dei possibili conflitti di interesse e la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure adottate anche in tema di conflitti di interesse;
 - funzione di valutazione: istituzione di un'apposita funzione aziendale incaricata della valutazione degli attivi detenuti in portafoglio dai Fondi (e, quindi, indirettamente anche dei portafogli dei clienti gestiti su base individuale) che, quanto a *reporting* funzionale e modalità di retribuzione, è

¹⁷ Si ricorda che i diritti di voto inerenti alle quote dei Fondi detenute nell'ambito dei mandati di gestione conferiti dai Fondi Pensione sono esercitati da questi ultimi, salvo delega alla SGR che nel caso informa il cliente secondo quanto previsto dalla documentazione contrattuale regolante il rapporto gestorio.

posta in situazione di indipendenza dalle aree aziendali preposte alla gestione, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente;

- politica di gestione dei conflitti d'interesse derivanti da operazioni personali: adozione di procedure adeguate al fine di controllare le operazioni personali da parte di propri soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse, ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 180, comma 1, lett. b-ter del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti partecipanti ai Fondi, o operazioni con o per conto di tali partecipanti nell'ambito dell'attività svolta per conto della SGR, ovvero informazioni confidenziali riguardanti i clienti gestiti su base individuale;
- registro dei conflitti di interesse: istituzione, in ottemperanza alla normativa di riferimento, di un registro nel quale vengono riportate le situazioni, o almeno le fattispecie, per le quali sia sorto, o possa eventualmente sorgere, un conflitto che comporta un rischio significativo di danno agli interessi dei Fondi e dei clienti gestiti. Tale registro è periodicamente aggiornato a cura del responsabile della Funzione di *Compliance*, che in merito relaziona per iscritto l'Amministratore Delegato almeno una volta l'anno nell'ambito della relazione di *compliance*.

Allegato 1
Quadro sinottico conflitti/presidi

Di seguito è riportato il quadro sinottico dei presidi procedurali associati a ciascuna fattispecie di conflitto:

FATTISPECIE CONFLITTI / PRESIDI		PRESIDI PROCEDURALI					
		A	B	C	D	E	F
IPOTESI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI							
I. Probabile realizzazione di un guadagno, ovvero esclusione di una perdita finanziaria, a danno di un fondo o dei suoi investitori ovvero a spese del cliente gestito su base individuale							
1	investimento/disinvestimento in società <i>target</i> partecipati dai soci della SGR, parti correlate alla SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti nonché investimento in OICR <i>target</i> partecipati dai medesimi predetti soggetti, disinvestimento di OICR <i>target</i> partecipati da soci della SGR	✓	✓			✓	
2	decisione della SGR di estendere la durata e/o il periodo di investimento di un Fondo dalla stessa gestito		✓				✓
3	acquisto, vendita o conferimento di società <i>target</i> /OICR <i>target</i> a/da parti correlate alla SGR o ai soci della SGR o da/a soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti nonché da/a componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital o da/a componenti dei Comitati Investimenti del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita – FITEC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio – FITEC Lazio, del FOF Private Equity Italia, del FOF Private Debt Italia o del Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita – FIMIC e/o da/a entità aventi stretti legami con i predetti componenti, fermo restando il divieto di investire il patrimonio dei Fondi in società/OICR <i>target</i> , direttamente o indirettamente, ceduti o conferiti da un socio, amministratore o sindaco della SGR, e di cedere società/OICR in portafoglio ai Fondi direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti predetti ¹⁸	✓	✓			✓	
4	acquisto o vendita, per conto di patrimoni gestiti su base individuale, di quote di Fondi gestiti dalla SGR da/a soci della SGR, parti correlate a tali soci o alla SGR e/o soggetti rilevanti della SGR o persone o entità aventi stretti legami con tali soggetti		✓				✓

¹⁸ In particolare, in base a quanto previsto dai regolamenti dei Fondi gestiti dalla SGR e dalla normativa applicabile, tale divieto è operante anche nei casi di cessione o conferimento (diretto o indiretto) di società/OICR *target* da parte di soci titolari di partecipazioni qualificate nella SGR e di società del gruppo rilevante della SGR con riguardo al Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC, al Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio – FITEC Lazio, al Fondo Italiano Consolidamento e Crescita - FICC, al FOF Private Equity Italia, al FOF Private Debt Italia e al Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita - FIMIC, potendo quindi essere possibile la cessione o il conferimento (diretto o indiretto) da parte di soci della SGR diversi da quelli "qualificati" (oltre che da società del gruppo dei soci in genere), fermo restando il limite alle Operazioni di Investimento in Schemi Collegati di cui al par. 4.3.1 (a) del regolamento del FOF Private Equity Italia e del FOF Private Debt Italia). Con riferimento al FoF Private Debt, al FoF Venture Capital, al Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi e al Fondo Italiano di Investimento - FII Venture – fermo restando l'applicazione del divieto di cessione o conferimento (diretto o indiretto) da parte di società appartenenti al gruppo rilevante della SGR – il divieto non opera in caso di acquisto, vendita o conferimento di società/OICR *target* da/a soci della SGR o da/a soggetti appartenenti al gruppo di tali soci, fermo restando il rispetto dei presidi di cui alla presente Policy. Più in generale, sono ammissibili operazioni di vendita o comunque cessione (diretta o indiretta) di società/OICR in portafoglio a tutti i Fondi a favore di soci della SGR o di soggetti appartenenti al gruppo di tali soci, pur sempre nel rispetto dei presidi di cui alla presente Policy.

5	costituzione, da parte della SGR, di un nuovo fondo riservato alla sottoscrizione di soci della SGR, parti correlate della SGR o ai suoi soci, soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o con un suo soggetto rilevante		✓				
6	investimento dei patrimoni gestiti su base individuale in quote di Fondi gestiti dalla SGR partecipati da soci della SGR o parti correlate alla SGR o ai suoi soci nonché, tramite tali Fondi gestiti, in schemi di investimento collettivo partecipati da soci della SGR o parti correlate alla SGR o ai suoi soci		✓				✓
II. Esistenza nel risultato del servizio di gestione o dell'operazione disposta per conto del fondo o del mandato di gestione, di un interesse distinto da quello del fondo o del cliente							
1	esistenza, al momento dell'operazione di investimento o disinvestimento, di rapporti partecipativi fra le parti correlate alla SGR, i soci della SGR, i soggetti rilevanti della SGR o le entità aventi con loro stretti legami, <i>advisors</i> della SGR coinvolti nell'operazione di investimento, i partecipanti ai Fondi, i Fondi gestiti dalla SGR diversi da quello coinvolto nella specifica operazione, da un lato, e la società <i>target</i> (e/o le società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/agggregazione con la società <i>target</i> nell'ambito dell'operazione) o la SGR che gestisce l'OICR <i>target</i> , dall'altro lato ¹⁹	✓	✓			✓	
2	detenzione, al momento dell'operazione di investimento, da parte della società <i>target</i> e/o delle società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/agggregazione con la società <i>target</i> nell'ambito dell'operazione, o dell'OICR <i>target</i> e/o dalla società di gestione del risparmio che gestisce quest'ultimo, di quote del Fondo interessato dall'operazione di investimento o di altri Fondi gestiti dalla SGR		✓				
3	sussistenza - al momento dell'operazione di investimento - di posizioni di rischio assunte dai soci della SGR e/o loro parti correlate nei confronti della società <i>target</i> ovvero dell'OICR <i>target</i> classificate come «partite incagliate» o «sofferenze»	✓	✓				
4	sussistenza - al momento dell'operazione di investimento - di un'esposizione debitoria della società <i>target</i> (e/o società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/agggregazione con la società <i>target</i> nell'ambito dell'operazione) nei confronti di un unico soggetto finanziatore che sia socio della SGR ovvero una parte correlata ad un socio della SGR in misura superiore al 40% della esposizione debitoria medesima (tale limite di concentrazione è elevato al 60% ove l'esposizione debitoria sia ripartita fra due soggetti che siano soci della SGR o loro parti correlate)* <i>* Nel caso del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC e del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio le predette soglie sono elevate, rispettivamente, al 60% (in luogo di quella del 40%) e al 80% (in luogo di quella del 60%).</i>	✓	✓			✓	
5	sussistenza - al momento dell'operazione di investimento - delle medesime soglie di esposizione debitoria di cui al precedente punto 4 da parte di soci della società <i>target</i> da cui i Fondi gestiti dalla SGR rilevano quote o azioni della società medesima, nei confronti di soggetti finanziatori che siano soci della SGR ovvero parti correlate a soci della SGR	✓	✓			✓	

¹⁹ Resta fermo che, per i fondi FOF Private Equity Italia e FOF Private Debt Italia, è vietato investire in OICR *target* che, al momento dell'investimento, siano gestiti (i) dalla SGR, o (ii) da società di gestione (o SICAF in caso di OICR c.d. autogestiti) partecipate da un Investitore Cornerstone che al momento del primo *closing* detenga, in proprio o tramite società del gruppo, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 30% del capitale sociale della SGR, o (iii) da società di gestione partecipate da un socio della SGR avente con una partecipazione pari o superiore al 30% del capitale sociale della SGR.

6	sussistenza – al momento dell’operazione di investimento – delle medesime soglie di esposizione debitoria di cui al precedente punto 4 da parte di OICR <i>target</i> (e/o società dallo stesso partecipate o per le quali l’OICR <i>target</i> ha deliberato l’investimento) nei confronti di soggetti finanziatori che siano soci della SGR ovvero parti correlate a soci della SGR	✓	✓			✓	
7	conferimento di mandati (di <i>advisory</i> , consulenza e simili) per l’acquisto e/o vendita di azioni/quote di società/OICR <i>target</i> a soci della SGR, a parti correlate alla SGR o ad un partecipante al Fondo interessato, a soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti o a componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital o a componenti dei Comitati Investimenti del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita – FITEC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio – FITEC Lazio, del FOF Private Equity Italia, del FOF Private Debt Italia o del Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita – FIMIC e/o ad entità aventi stretti legami con tali componenti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR	✓	✓				
8	conferimento di mandati di <i>advisory</i> , <i>arrangement</i> e simili a soci della SGR o a parti correlate della SGR, ad opera dell’intermediario gestore dell’OICR <i>target</i> del FoF Private Debt o del FOF Private Debt Italia	✓	✓				
9	stipula con soci della SGR o con parti correlate alla SGR o ai soci della stessa ovvero con partecipanti ai Fondi dalla stessa gestiti, di contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali, essenziali o importanti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR	✓	✓			✓	
10	acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da parti correlate alla SGR o da partecipanti ai Fondi gestiti dalla SGR, ovvero da affiliati ai soci (anche indiretti) della SGR	✓	✓				
III. Percezione di un’utilità finanziaria o di altra natura nel privilegiare gli interessi di alcuni investitori rispetto ad altri oppure gli interessi degli investitori o di altri fondi gestiti rispetto a quelli del fondo interessato, o nel privilegiare gli interessi di un altro cliente gestito o gruppo di clienti gestiti rispetto a quelli del cliente interessato							
1	operazioni tra i Fondi gestiti dalla SGR o fra questi ed OICR gestiti da altre società di gestione del risparmio partecipate da soci della SGR o da parti correlate agli stessi soci o alla SGR o da affiliati ai soci (anche indiretti) della SGR ²⁰ nonché da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR, o partecipate da soggetti rilevanti della SGR o da qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, o da componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital o da componenti dei Comitati Investimenti del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita – FITEC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio – FITEC Lazio, del FOF Private Equity Italia, del FOF Private Debt Italia o del Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita – FIMIC e/o ad entità aventi stretti legami con tali componenti	✓	✓	✓			

²⁰ Cfr. nota precedente.

2	investimenti in quote/azioni di società/OICR <i>target</i> potenzialmente compatibili con l' <i>asset allocation</i> e il <i>business plan</i> di più Fondi gestiti dalla SGR ovvero con l' <i>asset allocation</i> e gli obiettivi di investimento di più mandati di gestione patrimoniale conferiti alla SGR			✓	✓		✓
3	operazioni tra due o più mandati di gestione patrimoniale conferiti alla SGR		✓				✓
IV. Svolgimento, da parte della SGR, dei soggetti rilevanti o parti correlate, per conto proprio o di terzi, delle medesime attività svolte per conto del Fondo o del cliente gestito su base individuale							
1	operazioni che riguardano società/OICR <i>target</i> , con i quali i componenti del Comitato Investimenti del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio, del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita - FICC, del FOF Private Equity Italia, del FOF Private Debt Italia o del Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita - FIMIC, i componenti del Comitato Tecnico degli Investimenti Fondo Italiano di Investimento-Fondo di Fondi o del Fondo Italiano di Investimento-FII Venture, i componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital e/o entità aventi stretti legami con detti componenti hanno in essere rapporti di consulenza in materia di selezione di opportunità d'investimento/disinvestimento	✓	✓				
V. Ricezione, da soggetti diversi dagli investitori o dal Fondo o dai clienti gestiti su base individuale, di incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione (sotto forma di denaro, beni o servizi) diversi e ulteriori rispetto alle commissioni o competenze normalmente percepite per il servizio²¹							
1	Accordi di <i>soft commissions</i> con (i) società partecipate dagli OICR in cui hanno investito il Fondo Italiano di Investimento-Fondo di Fondi, il Fondo Italiano di Investimento-FII Venture, il FoF Venture Capital e/o il FOF Private Equity Italia, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt e/o il FOF Private Debt Italia, (iii) società <i>target</i> o partecipate del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio, del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita - FICC o del Fondo Italiano Minoranze per la Crescita - FIMIC, (iv) intermediari negozianti e/o (v) intermediari gestori, nonché (vi) soggetti diversi dagli investitori nell'ambito della costituzione di nuovi fondi da parte della SGR o della prestazione del servizio di gestione su base individuale	✓	✓				

²¹ Gli accordi di cui ai punti V.1, V.2 e V.3 sono ammissibili qualora abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio prestato e non pregiudicano l'obbligo della SGR di agire correttamente nel miglior interesse degli investitori dei Fondi e dei clienti gestiti su base individuale. Nella prestazione del servizio di gestione su base individuale è possibile che la SGR accetti o trattenga benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti; tali benefici non monetari di entità minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti.

2	<p>Accordi in base ai quali (i) società partecipate dagli OICR in cui hanno investito il Fondo Italiano di Investimento-Fondo di Fondi, il Fondo Italiano di Investimento-FII Venture, il FoF Venture Capital e/o il FOF Private Equity Italia, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt e/o il FOF Private Debt Italia, (iii) società <i>target</i> o partecipate del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio, del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC o del Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita - FIMIC, (iv) gli intermediari negozianti o (v) gli intermediari gestori, in connessione con l’operazione di investimento/disinvestimento, riconoscono alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell’operazione nel rispetto della normativa vigente (c.d. <i>inducements</i>)</p>	✓	✓				
3	<p>Accordi in base ai quali, nell’ambito della costituzione di nuovi fondi da parte della SGR, soggetti diversi dagli investitori riconoscono o riconosceranno alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell’operazione di sottoscrizione nel rispetto della normativa vigente (c.d. <i>inducements</i>)</p>		✓				

Legenda:

Presidio A: Acquisizione della Dichiarazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interessi e delle ulteriori informazioni nonché, nel caso di operazioni relative al FoF Private Debt e al FoF Venture Capital, richiesta di parere vincolante al Comitato Tecnico Consultivo di tali Fondi per i profili di conflitto d’interesse di competenza e, nel caso di operazioni relative al Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC, al Fondo Italiano Consolidamento e Crescita - FICC, al FOF Private Equity Italia, al FOF Private Debt Italia e al Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita - FIMIC, richiesta di parere vincolante all’Advisory Board di tali fondi, e nel caso di operazioni relative al Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio richiesta di parere vincolante che gli investitori del fondo rilasciano tramite consultazione scritta;

Presidio B: Richiesta di parere al Comitato Conflitti – eventuale decisione dell’organo deliberante a maggioranza qualificata di cinque sestimi dei presenti – astensione del componente in conflitto;

Presidio C: Formalizzazione dei criteri seguiti per l’allocazione degli investimenti in caso di conflitto di interessi tra fondi;

Presidio D: In caso di investimenti compatibili con più fondi, applicazione dei criteri di coinvestimento;

Presidio E: Controllo sulle operazioni personali;

Presidio F: Identificazione e gestione dei conflitti d’interesse rilevanti in sede di allocazione delle opportunità di investimento su uno o più mandati di gestione patrimoniale.

Allegato 2

Modello Dichiarazione

per il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC, il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio, il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC e il Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita – FIMIC⁽²²⁾

Spett.le

FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR S.P.A.

Via San Marco, 21/A

20121 MILANO

c.a. dott. [*Responsabile Team*

d'Investimento/Dirigente incaricato]

Si fa riferimento alla prospettata operazione [*sintetica indicazione dei termini essenziali dell'opportunità/operazione di investimento o disinvestimento*] (di seguito: l'“**Operazione**”).

In proposito, tenendo conto della Policy adottata da codesta SGR in materia di conflitti di interesse nella gestione di fondi comuni di propria istituzione e degli elenchi forniti da codesta SGR⁽²³⁾, il sottoscritto [*nome e cognome*], in qualità di rappresentante legale della [*denominazione società target*]⁽²⁴⁾, con riferimento all'Operazione dichiara, per quanto di sua conoscenza:

- l'**insussistenza** di situazioni di conflitto d'interesse con la SGR e/o i fondi dalla stessa gestiti;
- la **sussistenza** di conflitti d'interesse derivanti dalla/e seguente/i situazione/i:

n.	Situazione di conflitto d'interesse *	(SI/NO – se SI, descrivere)
1	Al momento dell'Operazione, la società <i>target</i> ha in essere rapporti di partecipazione azionaria, anche tramite società controllate e/o da acquisire/aggiungere nell'ambito dell'Operazione, con: (i) soci della SGR; (ii) parti correlate alla SGR o ai suoi soci; (iii) soggetti rilevanti della SGR (ad es., esponenti aziendali, dipendenti, componenti di Comitati dei fondi gestiti dalla SGR, ecc...) o con persone o entità aventi stretti legami con tali soggetti; (iv) <i>advisors</i> della SGR coinvolti nell'Operazione; (v) Fondi gestiti dalla SGR diversi da quello coinvolto nell'Operazione.	
2	L'Operazione configura un acquisto, vendita o conferimento di società <i>target</i> : (i) da/a parti correlate alla SGR o ai soci della SGR; (ii) da/a soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, fermo restando il divieto di investire il patrimonio dei Fondi in società <i>target</i> , direttamente o indirettamente, cedute o conferite da un socio, amministratore o sindaco della SGR, e di cedere società in portafoglio ai Fondi direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti predetti ⁽²⁵⁾ .	

⁽²²⁾ Il presente modello di dichiarazione sui conflitti potrà essere altresì utilizzato, con i necessari adattamenti che tengano conto delle previsioni dei regolamenti di gestione dei fondi, per la rilevazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi relative all'operazione di investimento/disinvestimento di OICR di nuova istituzione, ivi compresi quelli c.d. “paralleli” a fondi c.d. “principali”.

⁽²³⁾ Si fa riferimento agli elenchi relativi ai seguenti soggetti: (i) soci della SGR, (ii) soggetti rilevanti della SGR, (iii) componenti dei Comitati Tecnici dei fondi gestiti dalla SGR, (iv) investitori dei fondi della SGR, (v) parti correlate alla SGR o ai soci della SGR e (vi) fondi gestiti dalla SGR.

⁽²⁴⁾ Qualora venisse rilevata la situazione n. 4 di seguito evidenziata in Tabella, la Dichiarazione è firmata anche dal socio della società *target* interessato dal *replacement*.

⁽²⁵⁾ In particolare, in base a quanto previsto dai regolamenti dei Fondi gestiti dalla SGR e dalla normativa applicabile, con riferimento al Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC, al Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio, al Fondo

3	<p>Al momento dell'Operazione, la società <i>target</i> (o società da questa controllate e/o da acquisire/aggiungere nell'ambito dell'Operazione) presentano nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) un unico finanziatore che sia socio della SGR o parte correlata ad un socio della SGR (es. società del Gruppo di un socio della SGR) un'esposizione debitoria in misura superiore al 40% dell'esposizione debitoria totale, ovvero nei confronti di (ii) due o più finanziatori che siano soci della SGR o parti correlate a soci della SGR un'esposizione debitoria in misura superiore al 60% dell'esposizione debitoria totale. <p>Nel caso del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC e del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio le predette soglie sono elevate, rispettivamente, al 60% (in luogo di quella del 40%) e al 80% (in luogo di quella del 60%).</p>	
4	<p>Il/i socio/i della società <i>target</i> da cui, nell'ambito dell'Operazione, il Fondo della SGR coinvolto nell'Operazione rileva quote o azioni della società medesima, presenta/no nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) un unico finanziatore che sia socio della SGR o parte correlata ad un socio della SGR (es. società del Gruppo di un socio della SGR) un'esposizione debitoria in misura superiore al 40% dell'esposizione debitoria totale, ovvero nei confronti di (ii) due o più finanziatori che siano soci della SGR o parti correlate a soci della SGR un'esposizione debitoria in misura superiore al 60% dell'esposizione debitoria totale. 	
5	<p>Al momento dell'Operazione, la società <i>target</i> hanno in essere rapporti di debito con soci della SGR e/o loro parti correlate che abbiano dato luogo a debiti scaduti e non pagati, richiamati dal creditore o soggetti a revoca (cc.dd. posizioni classificate come «partite incagliate» o «sofferenze»).</p>	
6	<p>Conferimento o sussistenza di mandati (di <i>advisory</i>, consulenza e simili) per l'acquisto e/o vendita di azioni/quote della società <i>target</i> a:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) soci della SGR; (ii) parti correlate alla SGR; (iii) investitori del Fondo interessato dall'Operazione; (iv) soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, <p>laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR.</p>	
7	<p>La società <i>target</i> ha stipulato contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali, essenziali o importanti, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) soci della SGR; (ii) parti correlate alla SGR o a soci della stessa; (iii) investitori dei Fondi dalla stessa gestiti, <p>laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR.</p>	
8	<p>Acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da parti correlate alla SGR o ad uno dei suoi soci, oppure da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR, ovvero da affiliati ai soci (anche indiretti) della SGR.</p>	
9	<p>L'Operazione avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) tra i Fondi gestiti dalla SGR o (ii) fra i Fondi gestiti dalla SGR e OICR gestiti da altre società di gestione del risparmio partecipate: <ul style="list-style-type: none"> - da soci della SGR o da affiliati ai soci (anche indiretti) della SGR, - da parti correlate ai soci della SGR o alla SGR, - da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR, - da soggetti rilevanti della SGR o da qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, o 	

Italiano Consolidamento e Crescita - FICC e al Fondo Italiano di Minoranze per la Crescita - FIMIC, tale divieto opera anche in caso di cessione o conferimento (diretto o indiretto) di società *target* da parte di soci della SGR titolari di partecipazioni qualificate nella SGR e di società del gruppo rilevante della SGR, potendo quindi essere possibile la cessione o il conferimento (diretto o indiretto) da parte di soci della SGR diversi da quelli "qualificati" (oltre che da società del gruppo dei soci in genere). Più in generale, sono ammissibili operazioni di vendita o comunque cessione (diretta o indiretta) di società in portafoglio ai predetti Fondi a favore di soci della SGR o di soggetti appartenenti al gruppo di tali soci, pur sempre nel rispetto dei presidi definiti dalla SGR nella propria Policy sui conflitti.

	- da componenti dei Comitati di Investimento dei Fondi gestiti dalla SGR e/o da entità aventi stretti legami con tali componenti.	
10	La società <i>target</i> ha in essere uno o più rapporti di consulenza in materia di selezione di opportunità di investimento/disinvestimento con componenti dei Comitati di investimento dei Fondi gestiti dalla SGR, e/o entità aventi stretti legami con detti componenti.	
11	Accordi in base ai quali, in connessione con l'Operazione, (i) società <i>target</i> o società partecipate dai Fondi gestiti dalla SGR, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt e/o il FOF Private Debt Italia, (iii) società partecipate dagli OICR in cui hanno investito i Fondi gestiti dalla SGR, riconoscono alla SGR beni o servizi il cui corrispettivo è ricompreso nel prezzo dell'Operazione (c.d. <i>soft commissions agreements</i>).	
12	Accordi in base ai quali, in connessione con l'Operazione, (i) società <i>target</i> o società partecipate dai Fondi gestiti dalla SGR, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt e/o il FOF Private Debt Italia, (iii) società partecipate dagli OICR in cui hanno investito i Fondi gestiti dalla SGR, riconoscono alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell'Operazione nel rispetto della normativa vigente (c.d. <i>inducements</i>).	

* In ordine alla terminologia utilizzata si rinvia all'Elenco Definizioni (ad es., per le definizioni di "parte correlata", "soggetto rilevante", etc.). In relazione alle situazioni nn. 3, 4 e 5, si allega alla presente idonea documentazione a comprova della situazione dichiarata.

la **sussistenza** di una situazione di conflitto d'interesse diversa da quelle indicate in precedenza e, precisamente, consistente in:

.....
.....
.....

Alla presente allego copia di un valido documento d'identità (passaporto, carta d'identità, patente di guida o altro documento valido per l'identificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Mi impegno, infine, a comunicare e documentare prontamente alla SGR qualsiasi variazione che dovesse intervenire successivamente al rilascio della presente Dichiarazione.

[Luogo, Data]

[Firma in originale del Dichiarante]

Allegati n. ____ + Elenco Definizioni.

ELENCO DEFINIZIONI

Per **“parte correlata”** alla SGR o ad uno dei suoi soci si intende un soggetto che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la SGR ovvero uno dei soci della SGR, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella SGR ovvero in uno dei soci della SGR tale da poter esercitare un'influenza notevole su di essi;
 - (iii) esercita il controllo sulla SGR ovvero su uno dei soci della SGR congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della SGR ovvero di uno dei soci della SGR;
- (c) è una joint venture di cui la SGR ovvero uno dei soci della SGR è partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della SGR ovvero di uno dei soci della SGR o delle rispettive società controllanti;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

Ai fini della precedente definizione di **“parte correlata”**, rilevano le seguenti nozioni:

“Controllo”: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

“Controllo congiunto”: la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

“Influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

“Dirigenti con responsabilità strategiche”: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

“Stretti familiari”: i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

“Società controllata”: l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

“Società collegata”: l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

“Joint venture”: l'accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Per **“soggetti rilevanti”** della SGR si intendono: a) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti della SGR; b) i dipendenti della SGR, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipino alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della medesima SGR; c) le persone fisiche e/o giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di accordi di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio.

“stretti legami”: la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: (i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; (ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti conside-rata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese. Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

“Affiliati”: ogni soggetto che, direttamente o indirettamente, controlli, che sia controllato o sia sottoposto a comune controllo con soci della SGR, intendendosi per controllo quello indicato dall'art. 2539 c.c., comma 1, n.1.

“gruppo rilevante” della SGR: i soggetti, italiani ed esteri, che (i) controllano la SGR, (ii) sono da essa controllati o (iii) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR. Si considerano altresì appartenenti al gruppo rilevante della SGR i soggetti italiani ed esteri che:

- detengono partecipazioni nella SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;
- sono partecipati dalla SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette.

Informativa trattamento dati personali
per la verifica della sussistenza di conflitti di interesse con Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.

La presente informativa (**Informativa**) viene resa in relazione al trattamento dei dati personali per la verifica della sussistenza di conflitti di interessi con **Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.** in ottemperanza alle procedure interne adottate dalla stessa in tema di identificazione e gestione di conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento in conformità alla normativa applicabile.

1. Titolare del trattamento.

Ai fini di cui all'Informativa, titolare del trattamento è Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A., con sede legale in via San Marco 21/A, 20121, Milano, iscritta al n. 129 dell'Albo Gestori FIA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06968440963 (**Titolare**).

Il Titolare è una società avente per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di uno o più FIA comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori professionali e finalizzati a favorire la patrimonializzazione, sia in via diretta che indiretta, delle cosiddette "piccole e medie imprese" italiane.

2. Dati raccolti.

I suoi dati personali - raccolti attraverso l'acquisizione diretta da parte sua - sono limitati a quelli necessari per l'adempimento degli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria in capo al Titolare, in particolare in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di fondi comuni di investimento (di seguito, nel complesso, i **Dati**).

3. Finalità e base giuridica del trattamento.

La base giuridica del trattamento dei Dati è l'adempimento da parte del Titolare ad obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria e, in particolare, per l'adempimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento.

I Dati saranno trattati esclusivamente al fine di dare corretto adempimento agli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria e, in particolare, per l'adempimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento.

Il conferimento dei Dati per le finalità suindicate è obbligatorio e necessario. L'eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire i Dati comporterà l'impossibilità, per il Titolare, di adempiere agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento, con la conseguente impossibilità di instaurare o eseguire il rapporto contrattuale in relazione al quale l'adempimento degli obblighi è necessario e in relazione al quale i Dati vengono raccolti.

4. Modalità del trattamento.

I Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento (quali in via esemplificativa i preposti alla funzione risorse umane, alla funzione legale, alla funzione amministrativa, alla funzione di *compliance* e *risk management* e ai sistemi informativi) e responsabili esterni del trattamento, i cui rispettivi nominativi sono disponibili su richiesta al Titolare.

Il Titolare e i soggetti terzi di cui lo stesso si avvale procedono al trattamento dei Dati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.

5. Comunicazione (destinatari) dei Dati.

I Dati potranno essere comunicati a terzi soltanto laddove necessario per l'adempimento degli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria in capo al Titolare, con particolare riferimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione di conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di fondi comuni di investimento in conformità alla normativa applicabile.

I terzi destinatari dei Dati, titolari autonomi del trattamento o debitamente designati quali responsabili del trattamento, appartengono a categorie tra cui:

- a) soggetti che svolgono, per conto o in favore del Titolare, i compiti di natura tecnica ed organizzativa o di assistenza professionale/consulenza, consulenti legali e gestori delle infrastrutture *software* utilizzate dal Titolare;
- b) Autorità di vigilanza e di controllo;
- c) società di revisione e Organismo di Vigilanza.

L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è custodito presso la sede del Titolare ed è consultabile su richiesta da trasmettere ai recapiti indicati al successivo articolo 8.

6. Diffusione dei Dati.

I Dati non saranno diffusi.

7. Periodo di conservazione dei Dati

I Dati sono trattati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, per il periodo di prescrizione previsto dalle disposizioni normative applicabili.

8. Diritti dell'interessato.

I soggetti cui si riferiscono i Dati hanno il diritto in qualunque momento di: (I) ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano; (II) conoscere le finalità del trattamento e le modalità, i destinatari di tali Dati, il periodo di conservazione; (III) ottenere la rettificazione o la cancellazione, e ove applicabile, la limitazione del trattamento; (IV) opporsi al trattamento; (V) ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati che li riguardano forniti al Titolare e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare; (VI) proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al Titolare, da trasmettere:

- via e-mail, all'indirizzo: privacy@fondoitaliano.it; oppure
- via posta all'indirizzo: via San Marco 21/A, 20121, Milano, all'attenzione dell'Avv. Gennaro Imbimbo.

Per presa visione:

Luogo e data,

Firma

**Modello Dichiarazione
per Fondi di Fondi⁽²⁶⁾**

Spett.le

FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR S.P.A.
Via San Marco, 21/A
20121 MILANO

c.a. dott. [*Responsabile Team*
d'Investimento/Dirigente incaricato]

Si fa riferimento alla prospettata operazione [*sintetica indicazione dei termini essenziali dell'opportunità/operazione di investimento o disinvestimento*] (di seguito: l'“**Operazione**”).

In proposito, tenendo conto della Policy adottata da codesta SGR in materia di conflitti di interesse nella gestione di fondi comuni di propria istituzione e degli elenchi forniti da codesta SGR⁽²⁷⁾, il sottoscritto [*nome e cognome*], in qualità di rappresentante legale della [*denominazione società che gestisce l'OICR target*], con riferimento all'Operazione dichiara, per quanto di sua conoscenza:

- l'**insussistenza** di situazioni di conflitto d'interesse con la SGR e/o i fondi dalla stessa gestiti;
- la **sussistenza** di conflitti d'interesse derivanti dalla/e seguente/i situazione/i:

n.	Situazione di conflitto d'interesse *	(SI/NO – se SI, descrivere)
1	Al momento dell'Operazione, l'OICR <i>target</i> risulta partecipato/sottoscritto da: <ul style="list-style-type: none"> (i) soci della SGR; (ii) parti correlate alla SGR o ai suoi soci; (iii) soggetti rilevanti della SGR (ad es., esponenti aziendali, componenti dei Comitati dei fondi gestiti, ecc...) o con persone o entità aventi stretti legami con tali soggetti. * Il punto (iii) si applica solo per Operazioni di investimento.	
2	L'Operazione configura un acquisto, vendita o conferimento di quote/azioni di OICR <i>target</i> : <ul style="list-style-type: none"> (i) da/a parti correlate alla SGR o ai soci della SGR; (ii) da/a soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti nonché (iii) da/a componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital o da/a componenti dei Comitati Investimenti del FOF Private Equity Italia o del FOF Private Debt Italia e/o da/a entità aventi stretti legami con i predetti componenti, fermo restando il divieto di investire il patrimonio dei Fondi in OICR <i>target</i> , direttamente o indirettamente, ceduti o conferiti da un socio, amministratore o sindaco della SGR, e di cedere OICR in portafoglio ai Fondi direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti predetti ⁽²⁸⁾ .	

⁽²⁶⁾ Si tratta del Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi, del Fondo Italiano di Investimento – FII Venture, del FoF Venture Capital, del FoF Private Debt, del FOF Private Equity Italia e del FOF Private Debt Italia. Il presente modello di dichiarazione sui conflitti potrà essere altresì utilizzato, con i necessari adattamenti che tengano conto delle previsioni dei regolamenti di gestione dei fondi, per la rilevazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi relative all'operazioni di investimento/disinvestimento di “fondi di fondi” di nuova istituzione, ivi compresi quelli c.d. “paralleli” a OICR c.d. “principali”.

⁽²⁷⁾ Si fa riferimento agli elenchi relativi ai seguenti soggetti: (i) soci della SGR, (ii) soggetti rilevanti della SGR, (iii) componenti dei Comitati Tecnici dei fondi gestiti dalla SGR, (iv) investitori dei fondi della SGR, (v) parti correlate alla SGR o ai soci della SGR e (vi) fondi gestiti dalla SGR.

⁽²⁸⁾ In particolare, in base a quanto previsto dai regolamenti dei Fondi gestiti dalla SGR e dalla normativa applicabile, tale divieto è operante anche nei casi di cessione o conferimento (diretto o indiretto) di OICR *target* da parte di soci titolari di partecipazioni qualificate nella SGR e di società del gruppo rilevante della SGR con riguardo al FOF Private Equity Italia e al FOF Private Debt Italia, potendo quindi essere possibile la cessione o il conferimento (diretto o indiretto) da parte di soci della SGR diversi da quelli “qualificati” (oltre che da società del gruppo dei soci in genere), fermo restando il limite alle Operazioni di Investimento in Schemi

3	Al momento dell'Operazione, la SGR che gestisce l'OICR <i>target</i> ha in essere rapporti di partecipazione ⁽²⁹⁾ con: (i) soci della SGR; (ii) parti correlate alla SGR; (iii) soggetti rilevanti della SGR o entità aventi con loro stretti legami; (iv) <i>advisors</i> della SGR coinvolti nell'Operazione; Fondi gestiti dalla SGR diversi da quello coinvolto nell'Operazione.	
4	Al momento dell'Operazione, l'OICR <i>target</i> (o le società dallo stesso partecipate o per le quali l'OICR <i>target</i> ha deliberato l'investimento) presenta nei confronti di: (i) un unico finanziatore che sia socio della SGR o parte correlata ad un socio della SGR (es. società del Gruppo di un socio della SGR) un'esposizione debitoria in misura superiore al 40% dell'esposizione debitoria totale, ovvero nei confronti di (ii) due o più finanziatori che siano soci della SGR o parti correlate a soci della SGR un'esposizione debitoria in misura superiore al 60% dell'esposizione debitoria totale.	
5	Al momento dell'Operazione, l'OICR <i>target</i> hanno in essere rapporti di debito con soci della SGR e/o loro parti correlate che abbiano dato luogo a debiti scaduti e non pagati, richiamati dal creditore o soggetti a revoca (cc.dd. posizioni classificate come «partite incagliate» o «sofferenze»).	
6	Conferimento o sussistenza di mandati (di <i>advisory</i> , consulenza e simili) per l'acquisto e/o vendita di azioni/quote dell'OICR <i>target</i> a: (i) soci della SGR; (ii) parti correlate alla SGR; (iii) investitori del Fondo interessato dall'Operazione; (iv) soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti; (v) componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital o componenti dei Comitati Investimenti del FOF Private Equity Italia o del FOF Private Debt Italia e/o ad entità aventi stretti legami con tali componenti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR.	
7	Conferimento di mandati di <i>advisory</i> , <i>arrangement</i> e simili a soci della SGR o a parti correlate della SGR, ad opera dell'intermediario gestore dell'OICR <i>target</i> del FoF Private Debt o del FOF Private Debt Italia.	
8	La società che gestisce l'OICR <i>target</i> ha stipulato contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali, essenziali o importanti, con: (iv) soci della SGR; (v) parti correlate alla SGR o a soci della stessa; (vi) investitori dei Fondi dalla stessa gestiti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR.	
9	Acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da parti correlate alla SGR o ad uno dei suoi soci, oppure da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR, ovvero da affiliati ai soci (anche indiretti) della SGR.	
10	L'Operazione avviene: (iii) tra i Fondi gestiti dalla SGR o	

Collegati di cui al par. 4.3.1 (a) del regolamento del FOF Private Equity Italia e del FOF Private Debt Italia). Con riferimento al FoF Private Debt, al FoF Venture Capital, al Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi e al Fondo Italiano di Investimento - FII Venture – fermo restando l'applicazione del divieto di cessione o conferimento (diretto o indiretto) da parte di società appartenenti al gruppo rilevante della SGR – il divieto non opera in caso di acquisto, vendita o conferimento di OICR *target* da/a soci della SGR o da/a soggetti appartenenti al gruppo di tali soci, fermo restando il rispetto dei presidi di cui alla presente Policy sui conflitti adottata dalla SGR. Più in generale, sono ammissibili operazioni di vendita o comunque cessione (diretta o indiretta) di OICR in portafoglio a tutti i Fondi a favore di soci della SGR o di soggetti appartenenti al gruppo di tali soci, pur sempre nel rispetto dei presidi di cui alla predetta Policy.

⁽²⁹⁾ Resta fermo che, per i fondi FOF Private Equity Italia e FOF Private Debt Italia, è vietato investire in OICR *target* che, al momento dell'investimento, siano gestiti (i) dalla SGR, o (ii) da una società di gestione (o SICAF in caso di OICR c.d. auto gestiti) partecipate Investitori Cornerstone che detengano al primo *closing*, in proprio o tramite società del gruppo, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 30% del capitale sociale della SGR, o (iii) da società di gestione partecipate da soci della SGR che detengono una partecipazione pari o superiore al 30% del capitale sociale della SGR.

	(iv) fra i Fondi gestiti dalla SGR e OICR gestiti da altre società di gestione del risparmio partecipate: <ul style="list-style-type: none"> - da soci della SGR o da affiliati ai soci (anche indiretti) della SGR⁽³⁰⁾, - da parti correlate ai soci della SGR o alla SGR, - da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR, - da soggetti rilevanti della SGR o da qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, o - da componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital o da componenti dei Comitati Investimenti del FOF Private Equity Italia o del FOF Private Debt Italia e/o da entità aventi stretti legami con tali componenti. 	
11	La società che gestisce l'OICR <i>target</i> ha in essere uno o più rapporti di consulenza in materia di selezione di opportunità di investimento/disinvestimento con componenti dei Comitati di investimento dei Fondi gestiti dalla SGR, e/o entità aventi stretti legami con detti componenti.	
12	Accordi in base ai quali, in connessione con l'Operazione, (i) OICR <i>target</i> o partecipati dai Fondi gestiti dalla SGR, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt e/o il FOF Private Debt Italia, (iii) società partecipate dagli OICR in cui hanno investito i Fondi gestiti dalla SGR, (iv) l'intermediario gestore dell'OICR <i>target</i> o l'intermediario negoziatore, riconoscono alla SGR beni o servizi il cui corrispettivo è ricompreso nel prezzo dell'Operazione (c.d. <i>soft commissions agreements</i>).	
13	Accordi in base ai quali, in connessione con l'Operazione, (i) OICR <i>target</i> o partecipati dai Fondi gestiti dalla SGR, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt e/o il FOF Private Debt Italia, (iii) società partecipate dagli OICR in cui hanno investito i Fondi gestiti dalla SGR, (iv) l'intermediario gestore dell'OICR <i>target</i> o l'intermediario negoziatore, riconoscono alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell'Operazione nel rispetto della normativa vigente (c.d. <i>inducements</i>).	

* In ordine alla terminologia utilizzata si rinvia all'Elenco Definizioni (ad es., per le definizioni di "parte correlata", "soggetto rilevante", etc.). In relazione alle situazioni nn. 4 e 5, si allega alla presente idonea documentazione a comprova della situazione dichiarata.

la sussistenza di una situazione di conflitto d'interesse diversa da quelle indicate in precedenza e, precisamente, consistente in:

.....
.....
.....

Alla presente allego copia di un valido documento d'identità (passaporto, carta d'identità, patente di guida o altro documento valido per l'identificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Mi impegno, infine, a comunicare e documentare prontamente alla SGR qualsiasi variazione che dovesse intervenire successivamente al rilascio della presente Dichiarazione.

[Luogo, Data]

[Firma in originale del Dichiarante]

Allegati n. ____ + Elenco Definizioni.

⁽³⁰⁾ Cfr. nota precedente.

ELENCO DEFINIZIONI

Per “**parte correlata**” alla SGR o ad uno dei suoi soci si intende un soggetto che:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- (i) controlla la SGR ovvero uno dei soci della SGR, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
- (ii) detiene una partecipazione nella SGR ovvero in uno dei soci della SGR tale da poter esercitare un'influenza notevole su di essi;
- (iii) esercita il controllo sulla SGR ovvero su uno dei soci della SGR congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della SGR ovvero di uno dei soci della SGR;

(c) è una joint venture di cui la SGR ovvero uno dei soci della SGR è partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della SGR ovvero di uno dei soci della SGR o delle rispettive società controllanti;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

Ai fini della precedente definizione di “**parte correlata**”, rilevano le seguenti nozioni:

“**Controllo**”: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

“**Controllo congiunto**”: la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

“**Influenza notevole**”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

“**Dirigenti con responsabilità strategiche**”: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

“**Stretti familiari**”: i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

“**Società controllata**”: l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

“**Società collegata**”: l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

“**Joint venture**”: l'accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Per “**soggetti rilevanti**” della SGR si intendono: a) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti della SGR; b) i dipendenti della SGR, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipino alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della medesima SGR; c) le persone fisiche e/o giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di accordi di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio.

“**stretti legami**”: la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: (i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; (ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese. Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

“**Affiliati**”: ogni soggetto che, direttamente o indirettamente, controlli, che sia controllato o sia sottoposto a comune controllo con soci della SGR, intendendosi per controllo quello indicato dall'art. 2539 c.c., comma 1, n.1.

“**Investitore Cornerstone**”: investitore che (i) abbia sottoscritto alla data del primo *closing* del fondo quote A per un importo sottoscritto pari almeno a €73,8 mln ovvero (ii) abbia successivamente acquistato, in un'unica soluzione, da un investitore di cui al precedente punto (i), quote A per un importo sottoscritto pari almeno a €73,8 mln e abbia ricevuto il consenso della SGR, su richiesta dell'investitore cedente trasmessa almeno 15 giorni prima del trasferimento di tale qualifica.

“**gruppo rilevante**” della SGR: i soggetti, italiani ed esteri, che (i) controllano la SGR, (ii) sono da essa controllati o (iii) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR. Si considerano altresì appartenenti al gruppo rilevante della SGR i soggetti italiani ed esteri che:

- detengono partecipazioni nella SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;
- sono partecipati dalla SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto.

Informativa trattamento dati personali
per la verifica della sussistenza di conflitti di interesse con Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.

La presente informativa (**Informativa**) viene resa in relazione al trattamento dei dati personali per la verifica della sussistenza di conflitti di interessi con **Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.** in ottemperanza alle procedure interne adottate dalla stessa in tema di identificazione e gestione di conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento in conformità alla normativa applicabile.

1. Titolare del trattamento.

Ai fini di cui all'Informativa, titolare del trattamento è Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A., con sede legale in via San Marco 21/A, 20121, Milano, iscritta al n. 129 dell'Albo Gestori FIA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06968440963 (**Titolare**).

Il Titolare è una società avente per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di uno o più FIA comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori professionali e finalizzati a favorire la patrimonializzazione, sia in via diretta che indiretta, delle cosiddette "piccole e medie imprese" italiane.

2. Dati raccolti.

I suoi dati personali - raccolti attraverso l'acquisizione diretta da parte sua - sono limitati a quelli necessari per l'adempimento degli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria in capo al Titolare, in particolare in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di fondi comuni di investimento (di seguito, nel complesso, i **Dati**).

3. Finalità e base giuridica del trattamento.

La base giuridica del trattamento dei Dati è l'adempimento da parte del Titolare ad obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria e, in particolare, per l'adempimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento.

I Dati saranno trattati esclusivamente al fine di dare corretto adempimento agli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria e, in particolare, per l'adempimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento.

Il conferimento dei Dati per le finalità suindicate è obbligatorio e necessario. L'eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire i Dati comporterà l'impossibilità, per il Titolare, di adempiere agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento, con la conseguente impossibilità di instaurare o eseguire il rapporto contrattuale in relazione al quale l'adempimento degli obblighi è necessario e in relazione al quale i Dati vengono raccolti.

4. Modalità del trattamento.

I Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento (quali in via esemplificativa i preposti alla funzione risorse umane, alla funzione legale, alla funzione amministrativa, alla funzione di *compliance* e *risk management* e ai sistemi informativi) e responsabili esterni del trattamento, i cui rispettivi nominativi sono disponibili su richiesta al Titolare.

Il Titolare e i soggetti terzi di cui lo stesso si avvale procedono al trattamento dei Dati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.

5. Comunicazione (destinatari) dei Dati.

I Dati potranno essere comunicati a terzi soltanto laddove necessario per l'adempimento degli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria in capo al Titolare, con particolare riferimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione di conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di fondi comuni di investimento in conformità alla normativa applicabile.

I terzi destinatari dei Dati, titolari autonomi del trattamento o debitamente designati quali responsabili del trattamento, appartengono a categorie tra cui:

- d) soggetti che svolgono, per conto o in favore del Titolare, i compiti di natura tecnica ed organizzativa o di assistenza professionale/consulenza, consulenti legali e gestori delle infrastrutture *software* utilizzate dal Titolare;
- e) Autorità di vigilanza e di controllo;
- f) società di revisione e Organismo di Vigilanza.

L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è custodito presso la sede del Titolare ed è consultabile su richiesta da trasmettere ai recapiti indicati al successivo articolo 8.

6. Diffusione dei Dati.

I Dati non saranno diffusi.

7. Periodo di conservazione dei Dati

I Dati sono trattati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, per il periodo di prescrizione previsto dalle disposizioni normative applicabili.

8. Diritti dell'interessato.

I soggetti cui si riferiscono i Dati hanno il diritto in qualunque momento di: (I) ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano; (II) conoscere le finalità del trattamento e le modalità, i destinatari di tali Dati, il periodo di conservazione; (III) ottenere la rettifica o la cancellazione, e ove applicabile, la limitazione del trattamento; (IV) opporsi al trattamento; (V) ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati che li riguardano forniti al Titolare e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare; (VI) proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al Titolare, da trasmettere:

- via e-mail, all'indirizzo: privacy@fondoitaliano.it; oppure
- via posta all'indirizzo: via San Marco 21/A, 20121, Milano, all'attenzione dell'Avv. Gennaro Imbimbo.

Per presa visione:

Luogo e data,

Firma